

AranSegnalazioni

Newsletter n. 18 del 26 settembre 2024



Attività istituzionale dell'Agenzia

Comunicati

COMUNICATO CONGIUNTO Aran – Ministero dell'Interno Modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno all'Aran per l'anno 2024 (D.M. 27 novembre 2013)

Il presente comunicato viene diramato congiuntamente dall'Aran e dal Ministero dell'Interno in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Al riguardo, si fa presente che il **contributo annuale per l'anno 2024** dovuto dagli **Enti locali non beneficiari** di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno, sarà richiesto direttamente dall'ARAN ai singoli Enti con un **avviso di pagamento "PagoPA"** spedito dall'indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 6745 dell'11/09/2024 ([in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento](#)).

Per una fattiva collaborazione istituzionale, si chiede, pertanto, di provvedere al pagamento del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l'anno 2024 **esclusivamente** utilizzando la procedura **PagoPA**.

Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell'importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2022 (dato estratto dall'ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it

[Vai al documento](#)

Dati statistici

Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive

Nella sezione [Pubblicazioni e Statistiche](#) sono state aggiornate all'anno 2022 le elaborazioni statistiche sulle [retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive](#) della Pubblica Amministrazione per comparto.

[Vai al documento](#)



Sezione giuridica

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 9856/2024

Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Dirigenti – Mansioni e funzioni

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il conferimento di un incarico dirigenziale a termine a dipendenti della medesima Amministrazione si innesta su un rapporto di lavoro subordinato (non dirigenziale) già esistente e, in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza, o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Pertanto, non trova applicazione la disciplina nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine, né è ravvisabile fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 9801/2024

Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità – Incarico extraistituzionale – Autorizzazione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, seppur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 22337/2024

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Rapporto a tempo determinato – Carattere fiduciario

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ex art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 2000, il recesso datoriale ad nutum per il venir meno del rapporto fiduciario, o per la decadenza dell'organo politico con il quale vi è un collegamento funzionale, è considerato un atto dovuto e non un licenziamento.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Civile I

Ordinanza 19823/2024

Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità – Medici e personale ospedaliero e delle A.S.L.

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il rapporto di lavoro del direttore generale di Azienda sanitaria locale soggiace alla disciplina generale sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla legislazione da questo richiamata. Ai fini della disciplina sull'esclusività, quel che conta per il legislatore è che vi sia un inserimento dell'attività lavorativa nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, in quanto ciò comporta l'applicazione degli artt. 97 e 98 Cost, e delle norme che ne costituiscono

attuazione, restando irrilevante, a tal fine, il tipo di titolo in base al quale la suddetta attività è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in un contratto di diritto privato etc. La citata disciplina dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ha carattere imperativo e inderogabile; perciò, la sua violazione comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico esterno conferito da una P.A. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 18 luglio 2024 n. 19823).

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 23747/2024

Principio – Diritto del Lavoro – Licenziamento – Giusta causa

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La giusta causa di licenziamento per lo svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia deve essere valutata con riferimento alla concreta idoneità dell'attività a pregiudicare la guarigione del lavoratore. È necessario un giudizio "ex ante" sulla compatibilità dell'attività lavorativa con la natura della patologia riscontrata.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale di Controllo Lombardia

Sentenza 178/2024

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Piani Welfare Integrativo – Natura contributiva

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il sindaco di un Comune lombardo, chiede, "in ordine all'assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo, se un Ente, che in passato non aveva stanziato risorse per welfare integrativo, possa riconoscere ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale mediante la fornitura di voucher o, in alternativa, attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli stessi, sulla base di un elenco di categorie di beni/servizi disciplinato dal contratto collettivo integrativo (ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023) quali, ad esempio, le utenze domestiche "del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa", finanziando tali interventi con risorse proprie oltre il limite del trattamento accessorio di cui al succitato art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, anche destinando al loro finanziamento le risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa e ritenendosi, per l'appunto, che la destinazione di tali somme sia volta alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e non retributiva". Come già affermato dalla stessa Sezione con deliberazione n. 174/2023/PAR "La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l'attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate,

anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017". Tuttavia, per la spesa per interventi di questa natura, la Corte evidenzia il permanere dei vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo Puglia

Deliberazione 110/2024/PAR

Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Incarichi retribuiti per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte riscontra la seguente richiesta di parere: "se sia legittimo autorizzare, ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 norma speciale che deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego soltanto a favore di taluni enti espressamente indicati dalla disposizione appena ricordata ovvero anche in favore di altre pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici)". La Sezione regionale di controllo Puglia della Corte ritiene: "l'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. consente ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, ai consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle comunità montane e alle unioni di comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza dei dipendenti medesimi". La Corte conclude che "la formulazione testuale dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. è talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà differente, potendo infatti farsi ricorso ad altri canoni interpretativi solo nel caso eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della legge sia incompatibile con il sistema normativo ovvero nel caso in cui la lettera della norma da interpretare sia ritenuta non chiara o equivocabile, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame".

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Sardegna

Sentenza 130/2024

Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Incarichi extra istituzionali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte si è espressa in merito ad una condotta contra legem di una dipendente di un PA centrale per aver svolto incarichi extra istituzionali, in violazione della normativa in materia, di cui all'art. 53, comma 7 bis, del Dlgs 165/2001. In particolare "sul punto, è specificato che ...la locuzione "incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati" è idonea a ricomprendere sia quegli incarichi astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzati, sia gli incarichi per i quali la preclusione allo svolgimento dell'attività esterna non avrebbe in ogni caso potuto essere rimossa attraverso il

provvedimento autorizzativo perché, in astratto, mai autorizzabili. Per un verso, l'elemento unificante è la mancata autorizzazione: irrilevante è la circostanza che tale condizione venga generata da un inadempimento del dipendente pubblico, da un provvedimento negativo dell'amministrazione a cui sia stata eventualmente formalizzata la pertinente istanza o da un impedimento legale insuperabile (a prescindere dalla formalizzazione dell'intenzione di assumere l'incarico da parte del pubblico dipendente). Per altro verso, si determinerebbe un'ingiustificabile asimmetria ove si ritenesse che la norma, tesa a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con incarichi esterni, si limitasse ad attingere le situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili) ed escludesse quelle più rischiose (quelle degli incarichi assolutamente incompatibili, addirittura in grado di determinare la decadenza dall'impiego). Una simile ricostruzione condurrebbe ad una modulazione sbilanciata dei presidi dissuasivi apprestati dall'ordinamento: maggiormente pervasivi per le situazioni debolmente problematiche e minormente aggressivi per le situazioni a più alto tenore di pericolo. Per altro verso ancora, la disposizione contempla espressamente le incompatibilità assolute, premurandosi di chiarire che, comunque, restano impregiudicate le ulteriori conseguenze e le più gravi sanzioni altrove previste. Dunque, anche per le attività assolutamente vietate ha luogo la responsabilità amministrativa nella forma tipizzata di responsabilità per "danno da mancata entrata", nella quale il versamento dei compensi percepiti in forza di attività illegittimamente svolta dal dipendente pubblico per conto terzi si configura come "obbligo comprimario", preordinato a garantire la legalità e ..l'efficienza dell'azione amministrativa...(in questo senso Sez. II App. n. 119 del 2024, che richiama Sez. II App. n. 168 del 2022).

[Vai al documento](#)



Sezione economica

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato **Bilancio semplificato dello Stato per il triennio 2024/2026 – dati LB**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

RGS ha pubblicato il Bilancio semplificato dello Stato per il triennio 2024/2026. Il documento si compone di tre sezioni: la prima espone i risultati differenziali; la seconda contiene una analisi dettagliata delle entrate e la terza contiene una analisi della spesa per voci economiche e per missioni e programmi. Per le entrate, analogamente alla struttura di bilancio prevista dalla vigente normativa contabile, nell'ambito di ciascun titolo viene esposta la ripartizione tra entrate correnti ed in conto capitale, tipica della contabilità nazionale, al fine di porre in evidenza il carattere di continuità ovvero di straordinarietà o di occasionalità che connota

i cespiti di entrata in relazione alla loro acquisizione al bilancio dello Stato. Le spese sono classificate:

- per Ministeri e categorie economiche;
- per voci economiche, che evidenzia i principali interventi di spesa;
- per missioni e programmi, attraverso un'articolazione che evidenzia la composizione in programmi delle 34 missioni del bilancio dello Stato.

[Vai al documento](#)

Parlamento - Servizi di documentazione

Notiziario economico-finanziario – luglio/agosto 2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. **In questo numero si segnalano, fra gli altri:** Corte dei conti [Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni/Province autonome - esercizi 2020-2023](#); Corte dei conti [Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali - Comuni, Province e Città metropolitane esercizi 2021-2023](#); Consiglio Unione Europea Procedura per gli squilibri macroeconomici: [il Consiglio approva conclusioni e Raccomandazione del Consiglio sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia](#); Banca d'Italia [L'assistenza sanitaria territoriale in Italia: un confronto tra macroaree.](#)

[Vai al documento](#)

INPS

Rapporto annuale XXIII – Settembre 2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il XXIII Rapporto annuale dell'INPS tratteggia un quadro in cui l'Istituto svolge da un lato un ruolo cruciale nella protezione sociale e nel sostegno al lavoro e dall'altro si trova ad affrontare sfide significative legate alla demografia, alle disuguaglianze generazionali e all'occupazione. Partendo dal presupposto che l'INPS supporta i cittadini attraverso tutte le diverse fasi della vita, dall'infanzia alla pensione, il Rapporto esamina i principali aspetti della previdenza sociale e del mercato del lavoro nel nostro Paese. I punti principali includono:

- Occupazione Giovanile: l'INPS ha incentivato l'assunzione di giovani tramite programmi come Esonero Giovani e Apprendistato, con 378 mila giovani che hanno beneficiato di rapporti agevolati nel 2023., Rimangono tuttavia criticità come il basso accesso alla formazione universitaria e alla creazione di famiglie stabili.
- Decontribuzione e Redditi: nonostante il recupero occupazionale post-pandemia, l'aumento dei redditi non ha compensato completamente la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione. Il 79% dei lavoratori ha beneficiato della riduzione dell'aliquota IVS, con un incremento medio mensile di circa 100 euro.
- Politiche Assistenziali: INPS ha erogato varie misure di sostegno al reddito come la NASpI (2,7 milioni di

beneficiari nel 2023) e l'Assegno di Inclusione, introdotto di recente per contrastare povertà ed esclusione sociale.

- Pensioni e Sostenibilità: il rapporto tra pensionati e contribuenti è in deterioramento a causa dell'invecchiamento demografico. Il numero di pensionati è rimasto stabile intorno ai 16 milioni, ma la spesa pensionistica ha raggiunto i 347 miliardi di euro.
- Innovazione e Digitalizzazione: INPS ha adottato nuove tecnologie per migliorare i servizi, tra cui l'intelligenza artificiale e piattaforme digitali per l'inclusione lavorativa.

In un contesto internazionale la spesa previdenziale nel nostro Paese nel 2021 ha raggiunto il 16,3% del PIL - un livello superiore alla media europea del 12,9%. Questo dato dipende da due fattori principali: l'età effettiva di accesso alla pensione di vecchiaia, che in Italia rimane relativamente bassa, a causa dell'esistenza di numerosi canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro; e le pensioni italiane sono mediamente generose, con un tasso di sostituzione rispetto all'ultima retribuzione percepita prima del pensionamento che è tra i più alti nell'UE, superando la media europea di quasi 15 punti percentuali.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Conti economici nazionali – anno 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Istat ha pubblicato le stime relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali, concordata in sede europea, che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti. Le serie storiche ricostruite dal 1995 sono rese disponibili sulla banca dati IstatData. Nel 2023 il Pil ai prezzi di mercato risulta pari a 2.128.001 milioni di euro correnti, con una revisione al rialzo di 42.625 milioni rispetto alla stima di marzo scorso. Per il 2022 il livello del Pil risulta rivisto verso l'alto di 34.209 milioni di euro. Per il 2021 la revisione al rialzo è stata di 20.572 milioni di euro. Nel 2023 il tasso di variazione del Pil in volume è pari a 0,7%, al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto alla stima del marzo scorso. Sulla base dei nuovi dati, nel 2022 il Pil in volume è aumentato del 4,7%, al rialzo di 0,7 punti percentuali, nel 2021 è cresciuto dell'8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil nel 2023 è pari a -7,2% (-8,1% nel 2022), migliorato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,5% del Pil.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Prezzi al consumo – agosto 2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di agosto 2024, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dell'1,1% su base annua (da +1,3% del mese precedente). Il lieve rallentamento del tasso d'inflazione riflette in primo luogo l'ampliarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -6,0% a -8,6%) e dei Beni durevoli (da -1,2% a -1,8%), ma anche la decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (da +2,7% a +2,5%). Un sostegno alla dinamica dell'indice generale si deve, invece, all'accelerazione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +11,7% a +14,3%) e, in misura minore, dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +2,9%) e dei Beni semidurevoli (da +1,1% a +1,3%). Ad agosto, l'"inflazione di fondo", al netto

degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,9%, come anche quella al netto dei soli beni energetici, che registra ancora un +1,8%. L'aumento congiunturale dell'indice generale riflette, per lo più, la crescita dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (+3,5%), dei Servizi relativi ai trasporti (+1,9%, dovuto soprattutto a fattori stagionali) e dei Beni alimentari lavorati (+0,6%). Tali effetti sono stati solamente in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-1,0%) e dei Beni alimentari non lavorati (-0,6%). L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +1,1% per l'indice generale e a +2,1% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,2% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e aumenta dell'1,2% su base annua (in decelerazione da +1,6% di luglio).

[Vai al documento](#)



Osservatorio internazionale

OCSE

Education at a Glance 2024

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

“[Education at a Glance](#)” [pubblicato dall'OCSE](#) esamina il livello di istruzione in tutto il mondo. Fornisce, inoltre, dati concreti sul conseguimento, sull'iscrizione e sull'organizzazione dei sistemi di istruzione. L'edizione 2024 si concentra sul tema dell'equità. Infatti, il divario di genere sulla partecipazione all'istruzione e alla formazione professionale varia notevolmente sia all'interno dell'OCSE che tra i paesi partner. Italia, Nuova Zelanda, Norvegia e Polonia sono tra i paesi in cui la quota di uomini dai 15-24 anni con un'istruzione professionale supera di almeno l'8% quella delle donne. In miglioramento, invece, i risultati riguardanti il mercato del lavoro in quanto dal 2016, la quota di ragazzi dai 18-24 anni non occupati, è scesa dal 16% al 14% in media in tutta l'area OCSE. Allo stesso tempo, la quota dei ragazzi non occupati dai 25-34 anni senza una qualifica secondaria superiore è scesa dal 17% al 14%. Anche le opportunità di lavoro sono migliorate: il tasso di occupazione in età compresa tra i 25 e i 34 anni senza una qualifica secondaria superiore è passato dal 59% al 61%, mentre per quelli con una qualifica post-secondaria è aumentato dal 76% al 79%. Le ragazze e le donne superano i ragazzi e gli uomini nell'istruzione tendendo ad avere punteggi più alti nelle valutazioni standardizzate. Tuttavia, nonostante il loro elevato livello di istruzione, le donne continuano a essere svantaggiate nel mercato del lavoro. Le

giovani donne hanno meno probabilità di essere impiegate e il divario è particolarmente ampio per coloro che non hanno completato l'istruzione secondaria superiore. Le donne guadagnano anche meno rispetto agli uomini, con un reddito medio inferiore del 15% per coloro che non hanno una qualifica secondaria superiore e del 17% inferiore per quelle con una qualifica terziaria. **Per quanto riguarda l'Italia**, i docenti italiani in media sono più anziani, con il 53% di insegnanti che ha oltre 50 anni rispetto al 37% della media OCSE. Attualmente, i docenti over 50 nell'istruzione primaria sono il 57%, nella scuola secondaria inferiore sono il 48%, mentre nella scuola secondaria superiore sono il 54%. Infine, l'Italia destina il 4,0 % del suo prodotto interno lordo alla spesa pubblica a sostegno degli istituti di istruzione, dal livello primario a quello terziario (incluso il settore Ricerca e Sviluppo) contro il 4,9 % della media dei paesi OCSE.

[Vai al documento](#)

International Labour Organization (ILO)

World Employment and Social Outlook: September 2024 Update

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Nel mondo crescono le disuguaglianze, il reddito da lavoro diminuisce mentre il capitale cresce. È quanto emerge dal rapporto “World Employment and Social Outlook” pubblicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Secondo i dati, la quota di reddito globale derivante dal lavoro è infatti scesa al 52,3%, segnalando un aumento delle disuguaglianze a livello mondiale. Il rapporto sottolinea anche quanto la stagnazione del reddito da lavoro e l'alto tasso di Neet, che è sceso solo leggermente dal 21,3% nel 2015 al 20,4% nel 2024, siano indicatori di un progresso insufficiente verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. Inoltre, dal 2019 al 2022, la quota globale del reddito da lavoro è diminuita di 0,6 punti percentuali, continuando una tendenza negativa che si protrae da anni. Secondo il rapporto, se la quota fosse rimasta al livello del 2004, i lavoratori avrebbero guadagnato 2.400 miliardi di dollari in più nel 2024. La pandemia di COVID-19 ha accelerato questo declino, causando quasi il 40% della riduzione del reddito da lavoro tra il 2020 e il 2022. Questa crisi ha esacerbato le disuguaglianze esistenti, poiché il reddito da capitale si è concentrato ulteriormente nelle mani dei più ricchi. Infine, i progressi tecnologici, specialmente l'automazione, hanno contribuito a questa tendenza. Nonostante l'aumento della produttività e della produzione, i lavoratori non hanno beneficiato equamente dei profitti generati. Lo shock tecnologico determinato dall'avvento dell'intelligenza artificiale, potrebbe peggiorare ulteriormente la condizione dei lavoratori a livello globale. Sono, quindi, necessarie politiche volte a promuovere una distribuzione equa dei benefici economici, anche attraverso la libertà di associazione e la contrattazione collettiva al fine di raggiungere una crescita inclusiva e delineare un percorso di sviluppo sostenibile per tutti.

[Vai al documento](#)


A cura della **Direzione Studi, risorse e servizi** dell'Aran

Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it

Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)



Email inviata con 

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)